



# **COMUNE DI CAVAION VERONESE**

**PROVINCIA DI VERONA**

## **Regolamento per la Prevenzione e il Contenimento della Proliferazione delle Zanzare**

(in attuazione della DGR Regione Veneto n. 421 del 22 aprile 2025)

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 16.06.2026**

**Premessa** L'evoluzione del contesto climatico e ambientale ha favorito, negli ultimi due decenni, una significativa estensione della presenza di insetti vettori, in particolare delle zanzare. Tale fenomeno ha determinato un aumento del rischio sanitario connesso alla trasmissione di arbovirosi, come evidenziato dalle epidemie di Chikungunya (2007 e 2017) e dal focolaio autoctono di Dengue in Veneto (2020). Si aggiungono a ciò i numerosi casi di West Nile Virus registrati nella medesima Regione (2018 e 2022). Oltre ai casi autoctoni, si riscontra un incremento delle infezioni da arbovirus importati, con un conseguente e crescente rischio di insorgenza di focolai locali e potenziale endemizzazione.

In questo scenario, la prevenzione e il controllo della proliferazione delle zanzare sono considerate una priorità di salute pubblica. L'efficacia degli interventi integrati di **lotta larvicida** e della rimozione sistematica dei focolai è scientificamente riconosciuta come superiore all'impiego di **adulterici**, il cui uso è riservato a situazioni eccezionali. Per essere efficaci, tali interventi larvicidi devono essere strutturati, continuativi e coordinati, con il coinvolgimento attivo tanto del settore pubblico quanto dei cittadini.

Il presente regolamento, redatto in conformità con la **DGR Veneto n. 421/2025**, recepisce le disposizioni regionali in materia e disciplina le azioni necessarie per il contenimento dei culicidi sul territorio comunale.

### **Art. 1 – Finalità**

Il presente regolamento stabilisce le misure di prevenzione, controllo e contenimento della diffusione delle zanzare, con particolare attenzione alle specie *Aedes albopictus* (zanzara tigre) e *Culex pipiens* (zanzara comune), al fine di:

- Contrastare il rischio sanitario derivante dalla trasmissione di malattie infettive vettoriali.
- Ridurre la proliferazione degli insetti attraverso la gestione ambientale e l'adozione di buone pratiche.
- Promuovere la corresponsabilità tra soggetti pubblici e privati nella tutela della salute collettiva.
- Dare piena attuazione alla normativa vigente in materia ambientale, igienico-sanitaria e biocida.

### **Art. 2 – Riferimenti normativi**

Il presente regolamento è adottato in conformità alle seguenti disposizioni normative:

- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 – Testo Unico delle Leggi Sanitarie.
- L. 23 dicembre 1978, n. 833 – Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.
- D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392 – Regolamento sui presidi medico-chirurgici.
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U. Enti Locali, art. 50.
- Regolamento (UE) n. 528/2012 – Biocidi.
- D.Lgs. 2 dicembre 2021, n. 179 – Disciplina sanzionatoria per l'uso dei biocidi.
- Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP).
- Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020–2025.
- Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto (DGR n. 324/2006, n. 174/2019, n. 207/2020, n. 12/2021, n. 100/2022, n. 389/2023, n. 346/2024 e n. 421/2025).

### **Art. 3 – Ambito di applicazione e soggetti obbligati**

Il regolamento si applica all'intero territorio comunale, comprese le aree pubbliche e private. Gli obblighi ivi previsti si estendono a:

- Proprietari, detentori o amministratori di immobili con spazi aperti (giardini, cortili, terrazze, orti).
- Gestori di cantieri, vivai, serre, orti urbani, depositi, cimiteri e aziende agricole.
- Responsabili di aree verdi condominiali o aziendali.

#### Art. 4 – Misure obbligatorie di prevenzione

I soggetti menzionati all'art. 3 sono tenuti ad attuare le seguenti misure preventive:

- **Evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di **contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana**, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- Procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo **svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta** e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- Trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a **prodotti di sicura efficacia larvicida**. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- **Tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere**, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- **Svuotare le fontane e le piscine non in esercizio** o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- **Evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori**; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- Assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, **i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida**; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoio o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una **lotta antilarvale correttamente programmata** al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

**Art. 5 – Interventi adulticidi** L'uso di insetticidi contro le zanzare adulte è ammesso solo in circostanze specifiche:

- In presenza di un'infestazione **conclamata**, in base ai criteri e alle soglie indicati nella DGR 421/2025.
- Previa autorizzazione o in collaborazione con le autorità sanitarie.

- L'esecuzione deve essere affidata a operatori professionali certificati, ai sensi della L. 82/1994 e del D.M. 274/1997. In caso di interventi adulticidi, è obbligatorio compilare l'appendice C (in allegato) e darne massima informazione alla popolazione interessata e agli uffici comunali di competenza, con almeno **48 ore di anticipo**, appendendo gli avvisi alle zone limitrofe nel raggio di 300 metri e inviando la comunicazione al Comune.

Per l'impiego di impianti automatici di nebulizzazione in area privata:

- È richiesta una comunicazione preventiva con compilazione e invio dell'Appendice B e C dell'allegato B – DGR 421 e darne massima informazione alla popolazione interessata e agli uffici comunali di competenza, con almeno **48 ore di anticipo**, appendendo gli avvisi alle zone limitrofe nel raggio di 300 metri e inviando la comunicazione al Comune.

- Devono essere utilizzati **esclusivamente prodotti autorizzati per tale applicazione**.

#### **Art. 6 – Mitigazione del rischio attività adulticida**

- Effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino;
- Evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
- accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre
- Non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
- In presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
- Coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
- Non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- Se nell'area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo; si consiglia di coprire le verdure dell'orto con un telo impermeabile durante i trattamenti;
- Eseguire gli interventi con vento di massima velocità 5 km/h;
- Non utilizzare formulati con frasi di rischio GHS05 (effetto corrosivo)- GHS06 (tossicità acuta)-GHS08 (Rischio mutageno cancerogeno);
- In caso di probabilità di precipitazioni superiore al 60% nelle successive 24h, l'intervento dovrà essere rimandato.
- In caso di presenza di un corpo Idrico nel raggio di 30 metri, eseguire il trattamento solo dopo aver intrapreso azioni che ne evitano le contaminazioni, ivi compresa il lavaggio delle attrezzature, data la presenza in tutti i formulati delle frasi di rischio GHS09 (Nocivo per eco sistemi acquatici).

#### **Art. 7 – Periodo di validità**

Le disposizioni del presente regolamento sono in vigore **dal 1° aprile al 31 ottobre** di ogni anno, con possibilità di proroga o anticipo da parte del Comune in base a condizioni climatiche eccezionali o disposizioni sanitarie.

**Art. 8 – Vigilanza e sanzioni** Il Comune, tramite i propri uffici o la collaborazione della Polizia Locale e altri enti delegati, è responsabile della vigilanza sull'osservanza del regolamento. In caso di inadempienza:

- Potranno essere emesse ordinanze sindacali per l'esecuzione coattiva delle misure necessarie.
- L'Amministrazione potrà procedere d'ufficio all'esecuzione degli interventi, addebitando i relativi costi ai responsabili.
- Saranno applicate sanzioni amministrative **da € 25,00 a € 500,00** fatto salvo il risarcimento dei danni e le eventuali responsabilità civili e penali.

**Art. 9 – Disposizioni finali** Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Comunale. Potrà essere oggetto di successive integrazioni e aggiornamenti per recepire nuove normative nazionali o regionali. Il Comune si impegna a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione per la cittadinanza, riconoscendo che la piena efficacia dell'intervento pubblico è subordinata alla responsabilizzazione dei cittadini nella gestione del rischio ambientale.